



**Ministero della Pubblica Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria**  
**Direzione Generale**  
**Ufficio 2° - Gestione Risorse Finanziarie**  
**Via Assarotti,, 40 - 16122 Genova**

Prot. n 3650/C23

Genova 31/08/2010

Ai Dirigenti Scolastici Liguria  
Loro Sedi

p.c            Ai Dirigenti Ambiti Territoriali Liguria  
Loro Sedi

Oggetto: Attività alternative all'IRC.

In risposta a numerosi quesiti pervenuti dalle SS VV, in merito all'oggetto e al fine di agevolare le scuole nell'attivazione di detti insegnamenti alternativi, pare utile ricordare e sottolineare quanto segue:

- I capitoli di bilancio dell'USR Liguria "spese per l'insegnamento della religione cattolica e per le attività alternative, con l'esclusione dell'IRAP e degli oneri sociali a carico dell'amministrazione" sono gestiti **esclusivamente** dalla Direzione Provinciale del Tesoro che paga gli stipendi al personale docente ed esercita i relativi controlli.
- L'USR Liguria **non** opera su detti capitoli di spesa.
- La normativa relativa all'insegnamento della religione cattolica e delle opzioni alternative è molto vasta: DPR 417/74; C.M. 302 del 29/10/1986; C.M.312/87, non escluse sentenze costituzionali.
- In particolare, la sentenza della Corte Costituzionale n. 203 dell'aprile 1989 e, ancor più, la successiva, n. 13 del gennaio 1991, definiscono il principio del "non obbligo" sia in relazione all'avvalersi dell'insegnamento della religione, sia nei riguardi dell'eventuale opzione per una attività alternativa.

L'alunno che non si avvale dell'insegnamento della religione può optare, come ribadito ultimamente nelle Circolari Ministeriali sulle Iscrizioni degli alunni n. 4 del 15 gennaio 2010 e n. 17 del 18 febbraio 2010 per:

- a) attività didattiche e formative organizzate dalla Scuola,
- b) attività di ricerca e di studio con assistenza di personale docente,
- c) attività di ricerca e di studio senza assistenza di personale docente,
- d) non frequenza della scuole nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

Le attività didattiche alternative, nei casi in cui vi sia richiesta di attivazione, devono essere organizzate dal Collegio dei Docenti (C.M.368/85).

Gli insegnanti che possono essere designati a svolgere l'insegnamento alternativo sono:

- 1) prioritariamente quelli che devono completare l'orario-cattedra.
- 2) In caso di impossibilità di soluzioni interne alla scuola, è possibile ricorrere al conferimento di supplenza temporanea, fino al termine dell'attività didattica, attingendo dalle graduatorie provinciali.

Queste nomine sono conferite ai sensi dell'art. 40 della legge 449 del dicembre 1997 e vengono, quindi, pagate dalla DPT.

Il contratto relativo, una volta trasmesso al SIDI e stampato, deve essere ovviamente sottoscritto dall'interessato e dal Dirigente Scolastico e andrà trasmesso, in duplice copia alla Ragioneria Provinciale dello Stato per la registrazione e, in unica copia, alla Direzione Provinciale del Tesoro.

- 3) Possono, inoltre, essere assegnate ore eccedenti l'orario cattedra a docenti consenzienti per lo svolgimento delle attività alternative. Queste ore non devono essere pagate con il FIS, bensì con le stesse modalità con cui si attribuiscono le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali, di cui alla nota MIUR, prot. n. 2360 del 25/08/2009, a carico pertanto del Tesoro.
- 4) Se si tratta, invece, di assistenza attiva allo studio, cioè se si configura un'attività di tutoraggio, la scuola può predisporre un apposito progetto da inserire nel POF e nel Programma Annuale, da finanziare con le risorse a disposizione dell'istituzione scolastica e pagato come ore aggiuntive.

F.to                    IL Dirigente  
Anna Maria Giuganino